



-Via Monte Gleno n. 13 – 24125 BERGAMO

**Cod.**

N. di prot. ....A.M.C. Bergamo

**CONTRATTO DI RIVENDITA TITOLI DI VIAGGIO**

ATB Servizi S.p.A. (C.F./P.I. 02967830163), di seguito denominata "ATB",  
con sede a Bergamo in Via Monte Gleno n. 13, in persona del Direttore  
Generale pro tempore ;

E

\_\_\_\_\_ P.IVA. \_\_\_\_\_ di seguito  
denominata "rivenditore", con sede legale in  
\_\_\_\_\_ in persona del legale rappresentante

**PREMESSO CHE:**

- ATB gestisce il servizio di trasporto pubblico di persone nel Capoluogo e nell'area urbana di Bergamo;
- ATB è titolare delle attività di emissione dei documenti di viaggio validi nella citata area urbana;
- ATB ha sottoscritto con le organizzazioni ed associazioni di categoria dei rivenditori di documenti di viaggio nella provincia di Bergamo un protocollo d'intesa al cui rispetto i contraenti del presente atto si impegnano;

tutto ciò premesso, le parti sopra generalizzate,

**CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:**

**ART. 1 PREMESSE**

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante ed essenziale del presente contratto.

## **ART. 2 OGGETTO DEL CONTRATTO**

ATB concede al rivenditore il servizio di vendita al pubblico, in nome e per conto della stessa, dei documenti di viaggio ( ) validi sulla rete di trasporto ATB, in cui è applicabile il sistema tariffario gestito dalla stessa.

## **ART. 3 MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO**

a) Il rivenditore dovrà applicare ai documenti in vendita le tariffe al pubblico stabilite e comunicate, di volta in volta, da ATB (allegato n. 1) per i singoli documenti di viaggio. La vendita dovrà essere effettuata mediante semplice stacco dei documenti dai blocchetti, in ordine numerico progressivo, e contestuale consegna del documento all'acquirente, senza ulteriore formalità.

b) Il rivenditore s'impegna a garantire la continuità del servizio: a tal fine il rivenditore acquisterà i documenti di viaggio direttamente dal personale autorizzato alla distribuzione (anche a seguito di preventiva prenotazione delle quantità e tipologie di documenti) o mediante prelievo diretto presso la sede di ATB.

c) Il pagamento dei documenti acquistati avverrà al momento della consegna, esclusivamente tramite assegno bancario o circolare, oppure, in caso di addebito in conto corrente (RID), dopo 30 (trenta) giorni dall'acquisto, al netto dei compensi di cui al successivo art. 4).

d) Non è consentito al rivenditore, pena l'immediata risoluzione del contratto, nonché la richiesta di risarcimento dei danni e l'eventuale denuncia all'autorità giudiziaria, mettere in atto i seguenti comportamenti:



- acquistare documenti di viaggio ATB da persone non espressamente autorizzate dalla stessa;
- vendere i titoli di viaggio ATB a tariffe superiori rispetto a quelle comunicate e richiedere e ricevere ulteriori compensi;
- proseguire la vendita dei documenti di viaggio nel caso di intervenuta sospensione e/o risoluzione del contratto.

e) In caso di furto dei documenti di viaggio, il rivenditore dovrà presentare denuncia all'autorità competente e trasmetterne una copia ad ATB. Eventuali oneri assicurativi per la copertura dei rischi connessi all'attività sono ad esclusivo carico del rivenditore.

#### **ART. 4 CORRISPETTIVO**

ATB riconoscerà al rivenditore un corrispettivo, per i documenti di viaggio acquistati, in percentuale rispetto alla tariffa tempo per tempo in vigore per ciascun documento, specificamente comunicata attraverso la consegna dell'allegato n. 1.

Tale corrispettivo sarà riconosciuto direttamente sull'addebito dei titoli acquistati, con conseguente riduzione delle somme che il rivenditore è tenuto a pagare.

#### **ART. 5 DURATA DEL CONTRATTO**

Fatte salve le cause di cessazione degli effetti del contratto, di cui al successivo art. 7, il presente contratto decorre dalla data di stipula ed avrà validità sino al

Alla scadenza le parti verificheranno le condizioni per l'eventuale sottoscrizione di nuovo contratto.

E' fatto divieto di rinnovo tacito.

## **ART. 6 CESSIONE DELL'ATTIVITA'**

In caso di cessione dell'esercizio/attività, il titolare è tenuto, con preavviso di almeno un mese, a darne comunicazione mediante raccomandata ad ATB, indicando la data di cessione ed il nominativo del subentrante.

La cessazione dell'esercizio/attività non costituisce elemento per l'automatica cessione degli effetti del presente contratto, il quale potrà essere ceduto solo previa autorizzazione di ATB, che, in ogni caso, si riserva la facoltà di sottoscrivere un nuovo contratto con la ditta/società subentrante.

## **ART. 7 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

Il rivenditore ha facoltà di recedere anticipatamente dal contratto, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da notificare ad ATB mediante invio di lettera raccomandata.

ATB potrà procedere alla risoluzione unilaterale del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1454 e 1456 cod. civ., nei seguenti casi, elencati a titolo esemplificativo, ma non esaustivo:

- mancata effettuazione delle prestazioni richieste non giustificata da causa di forza maggiore o in caso di reiterati parziali inadempimenti contrattuali; in quest'ultimo caso ATB, in luogo della risoluzione del contratto, si riserva di sospendere il rifornimento dei documenti di viaggio, anche solo per un periodo limitato, a condizione che il rivenditore provveda tempestivamente a rimuovere le cause che l'hanno determinato oppure a condizionare la prosecuzione del contratto al contestuale pagamento dei titoli di viaggio mediante assegno all'atto della consegna degli stessi;



- mancato pagamento (con sistema RID), anche solo per una fornitura, dei documenti di viaggio consegnati da ATB per la vendita al pubblico;
- irregolarità nella vendita dei documenti e nell'applicazione delle tariffe;
- indisponibilità di ATB alla prosecuzione del contratto, in relazione all'ubicazione della rivendita in luogo ritenuto non più d'interesse per la vendita al pubblico dei titoli di viaggio;
- in caso di perdita, da parte di ATB, della titolarità all'esercizio del servizio di t.p.l. e fatta salva la possibilità di cessione del contratto di rivendita al nuovo gestore.

Nel caso di risoluzione del contratto, di sospensione temporanea della fornitura di documenti di viaggio e/o di prosecuzione del rapporto contrattuale condizionato dal contestuale pagamento dei documenti all'atto della consegna, ATB provvederà a darne preventiva comunicazione al rivenditore mediante lettera raccomandata.

Il rivenditore è a conoscenza che ATB ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo di cui al D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed il relativo Codice Etico (consultabili sul sito internet <http://www.atb.bergamo.it>, alla voce "Modello 231"), che definiscono l'insieme delle regole e dei principi etici a cui ATB riconosce valore ed il cui rispetto consente, tra l'altro, di prevenire i comportamenti illeciti di cui al punto citato.

Il rivenditore dichiara di conoscere le previsioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 ed i principi del Codice Etico ATB e di rispettarne i relativi contenu-



ti, nella consapevolezza che l'inosservanza di una delle disposizioni del citato decreto e dei principi del Codice Etico comporta grave inadempimento contrattuale che legittima ATB, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., alla risoluzione di diritto del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni subiti.

#### **ART. 8 TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI**

Il rivenditore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche. Per raggiungere tale intento la stessa s'impegna a comunicare ad ATB tempestivamente e comunque non oltre sette giorni dalla sua accensione gli estremi identificativi del conto corrente dedicato, nonché le generalità del codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso. Nel caso di conti correnti già esistenti, il rivenditore si impegna a comunicare i dati di cui sopra anteriormente alla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative al presente contratto.

Il rivenditore si impegna anche a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi, ivi comprese le modifiche degli assetti proprietari, della propria struttura e dei suoi rappresentanti, nonché degli organismi tecnici ed amministrativi e a produrre in tali casi la documentazione eventualmente richiesta da ATB.

#### **ART. 9 CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE**

La risoluzione di tutte le controversie inerenti e conseguenti all'esecuzione del contratto sarà devoluta alla competenza esclusiva del foro di Bergamo.

#### **ART. 10 ALLEGATI**



Allegato n. 1 – Tabella tariffe in vigore

Il rivenditore

ATB Servizi S.p.A.

Il legale rappresentate

Il Direttore Generale

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, si approvano espressamente i seguenti articoli: 3 (Modalità di espletamento del servizio), 4 (Corrispettivo), 6 (Cessione dell'attività), 7 (Risoluzione del contratto), 9 (Controversie e foro competente).

Il rivenditore

Il legale rappresentate